Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Decreto, Tribunale di Bergamo, dott. Mauro Vitiello 11.03.2015

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice delegato Mauro Vitiello ha pronunciato il seguente

DECRETO

- sulla domanda ex art. 169 bis l. fall. formulata dalla Società s.r.l. in liquidazione, diretta ad ottenere l'autorizzazione allo scioglimento dal contratto di cessione dei crediti concluso con la Banca s.p.a. e dal contratto di locazione finanziaria concluso con la Società di Leasing s.p.a;

- premesso che con decreto emesso in data 19.2.15 il tribunale ha ammesso la società debitrice alla procedura di concordato preventivo, riservando al g.d. ogni provvedimento in relazione all'istanza in esame;

- considerato che la ricorrente ha comunicato immediatamente l'istanza ex art. 169 bis l. fall. ai suindicati contraenti in bonis, perché questi ultimi potessero far pervenire eventuali osservazioni in merito entro e non oltre il 4 marzo 2015;

- che dei contraenti in bonis la sola Banca s.p.a. ha chiesto il rigetto della domanda, con la tempestiva presentazione di osservazioni scritte, rileva quanto segue.

Preliminare ad ogni valutazione è il chiarimento inerente all'ambito di operatività della norma di cui all'art. 169 bis l. fall., che autorizza il debitore già ammesso al concordato preventivo a chiedere al giudice delegato l'autorizzazione a sciogliersi da un contratto pendente.

Per contratto in corso di esecuzione, tale essendo la locuzione letterale del titolo dell'art. 169 bis l. fall., è da intendersi un negozio che al momento della presentazione dell'istanza da parte del soggetto in concordato sia ancora ineseguito o non ancora interamente eseguito da entrambe le parti contraenti.

Nella sostanza, quindi, la norma opera con riferimento a quegli stessi negozi giuridici cui è applicabile la disciplina di cui agli artt. 72 e segg. l. fall., a nulla rilevando la diversità delle espressioni usate dal legislatore (contratti in corso di esecuzione nell'art. 169 bis l. fall.; rapporti pendenti nell'art. 72 l. fall.), dovendosi evidenziare che laddove quello dei contraenti che sia ancora in bonis abbia già interamente eseguito la propria prestazione ed invece l'altro, in concordato, non abbia ancora adempiuto, od esaurito di adempiere, alle proprie obbligazioni, il contratto deve necessariamente proseguire, senza che per il debitore in concordato sia possibile sciogliersi dal vincolo negoziale.

Ciò detto, va evidenziato che nel caso di specie la società in concordato chiede di potersi sciogliere da un contratto di cessione pro solvendo di crediti futuri (quelli generati dal riconoscimento della società S.p.A. di tariffe incentivanti per il periodo di venti anni decorrenti dal 1.12.10, secondo la convenzione stipulata in data 10.5.2011), concluso con Banca s.p.a., cessionaria, in data 28 novembre 2011, ravvisandone la natura di contratto pendente.

In realtà il contratto di cessione dei crediti è accessorio al contratto di finanziamento, concluso in data 27 ottobre 2010, con cui la banca ha mutuato alla società in concordato la somma di euro 284.000,00.

L'art. 4 del contratto di finanziamento prevede che, a garanzia della restituzione della somma mutuata e dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, la parte mutuataria si impegna a chiedere alla Società s.p.a., entro 30 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico alla cui costruzione è funzionale il finanziamento, la concessione delle pertinenti tariffe incentivanti e a perfezionare con la banca, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione con la Società S.p.A., l'atto di cessione in garanzia, pro solvendo, dei crediti vantati nei confronti della stessa S.p.A..

Ex Parte Creditoris

Se ne deduce che il contratto di mutuo è strettamente ed indissolubilmente collegato al contratto di cessione dei crediti, e che il nesso sinallagmatico tra le parti può essere ravvisato soltanto considerando il contratto di cessione in uno con il contratto di finanziamento.

Ne consegue la necessità di considerare che una delle parti contrattuali, la banca, abbia già interamente esaurito la propria prestazione negoziale, donde l'inammissibilità della richiesta di scioglimento.

La prova di resistenza logica della correttezza della conclusione raggiunta va ravvisata nella considerazione del fatto che, ove si considerasse il contratto di cessione di crediti isolatamente esso, non prevedendo alcuna obbligazione in capo al soggetto cessionario, risulterebbe un negozio a titolo gratuito, privo di sinallagma e di controprestazione da parte del cessionario.

Ciò in palese violazione della volontà negoziale delle parti e della funzione economica svolta dai contratti di mutuo e di cessione dei crediti così come causalmente e indissolubilmente collegati.

Per le ragioni esposte la domanda di autorizzazione allo scioglimento va dichiarata inammissibile nella parte riferita al contratto di cessione di crediti.

Quanto invece all'istanza di autorizzazione allo scioglimento del contratto di leasing immobiliare concluso con la Società di Leasing s.p.a., in mancanza di osservazioni da parte di quest'ultima e considerato nel caso di specie il contratto è effettivamente pendente, in quanto non ancora interamente eseguito da entrambe le parti, essa va accolta, previa considerazione della antieconomicità per la debitrice in concordato, e quindi per la massa dei creditori, della prosecuzione del vincolo contrattuale.

Peraltro, dovendo il giudice valutare sulla base dell'equo contemperamento degli interessi in gioco, prima di autorizzare lo scioglimento dal vincolo negoziale, nel caso di specie va evidenziato come dallo scioglimento non discenda una lesione sostanziale dell'interesse del contraente in bonis che possa reputarsi meritevole di maggior considerazione rispetto allo specifico interesse dei creditori concorsuali.

P.Q.M.

1) dichiara inammissibile la domanda con riferimento al contratto di cessione dei crediti concluso con Banca s.p.a.;

2)autorizza la società in concordato a sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria concluso con la Società di Leasing s.p.a.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito. Bergamo, 11.3.2015

Il giudice delegato

Mauro Vitiello

Ex Parte Creditoris

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*